



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2023 FASC. II

(ESTRATTO)

MATTEO MILANESI

**L'INCOSTITUZIONALITÀ DELLE «DISPOSIZIONI IRRIMEDIABILMENTE
OSCURE». RIFLESSIONI A MARGINE DI CORTE COST., SENT.N. 110/2023**

17 LUGLIO 2023

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Matteo Milanese

**L'incostituzionalità delle «disposizioni irrimediabilmente oscure».
Riflessioni a margine di [Corte cost., sent. n. 110/2023](#)***

ABSTRACT: *This paper analyzes the judgment of the Italian Constitutional Court no. 110/2023, which has affirmed that irremediably-obscure legal rules are invalid for the violation of art. 3 of the Constitution. The article examines critical elements of the decision and purposes an alternative exegetical solution, which can be identified in the principle of certainty of law.*

SOMMARIO: 1. Il fatto alla base della sentenza e la tesi erariale. – 2. Il percorso argomentativo della Corte. – 3. Profili innovativi. – 4. Considerazioni critiche. – 5. Prospettive future.

1. Il fatto alla base della sentenza e la tesi erariale

Con ricorso n. 51/2022¹, la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava in via principale diverse norme della legge della Regione Molise 24 maggio 2022 n. 8 (*Legge di stabilità regionale anno 2022*), tra cui l'art. 7, comma 18 in materia di pianificazione paesaggistica. Secondo la difesa erariale, tale disposizione avrebbe integrato la violazione – oltre che degli artt. 9 e 117 Cost.² – «dell'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza»³; ne domandava, di conseguenza, la declaratoria di incostituzionalità. Il comma testualmente disponeva che «[n]elle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree di piano, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l'elemento da tutelare e l'intervento da realizzare, quest'ultimo è ammissibile previa V. A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purché lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un'area circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di insediamenti consolidati preesistenti»⁴.

La Presidenza del consiglio riteneva le espressioni impiegate dalla norma «vaghe e suscettibili di varie interpretazioni»⁵. Si denunciava, in particolare, l'impiego delle locuzioni «aree di piano» e «fasce di rispetto», nonché dell'acronimo «V.A.», tutti riferibili ad una pluralità di istituti giuridici e, quindi, dal significato non univoco. Non solo: per il ricorrente nemmeno vi sarebbe stata «la possibilità obiettiva di più interpretazioni diverse, in un certo senso equivalenti l'una all'altra e tutte egualmente plausibili secondo il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata» (cfr. ordinanza n. 197 del 29 giugno 2018 del CGA per la Regione Siciliana)⁶.

2. Il percorso argomentativo della Corte

Seguendo la tesi della Presidenza del Consiglio, la [sentenza della Corte costituzionale n. 110](#)⁷, depositata in data 05/06/2023, ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 7, comma 8,



¹ In *G.U.*, 1^a Serie spec., n. 39 del 28/09/2022.

² L'Avvocatura dello Stato sosteneva che la disposizione, consentendo la realizzazione di opere all'interno delle aree di rispetto, incidesse sulla pianificazione paesaggistica, invadendo così una competenza esclusiva statale, in violazione del riparto di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. (nonché degli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo n. 42/2004 quali norme interposte). Lamentava, inoltre, l'abbassamento del livello di tutela del paesaggio medesimo, in violazione dell'art. 9 Cost. (punto 3) del ricorso).

³ *Ibid.*

⁴ Art. 7, comma 18, cit.

⁵ Punto 3) del ricorso.

⁶ *Ibid.*

⁷ Si rinvia da subito ai primi commenti, in particolare: P. C(OSTANZO), [Ancora un \(notevole\) avanzamento nella giustiziabilità del drafting legislativo \(osservazioni minime a prima lettura di Corte cost. n. 110/2023\)](#), e L. DI MAJO,

rilevandone il contrasto con il terzo articolo della Carta costituzionale. Per la Consulta, la considerazione dirimente è una: «deve [...] ritenersi che disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost.»⁸.

Il Giudice delle leggi, con la sentenza in commento, ha abbracciato l'impostazione di quella dottrina minoritaria secondo la quale l'art. 3 Cost. vale a riconoscere, nell'ordinamento costituzionale italiano, il requisito della chiarezza delle leggi⁹. Per giungere a tale conclusione, il Collegio ha affrontato un percorso teorico che spazia da una (parziale) ricostruzione delle proprie precedenti decisioni sino ad una disamina del dato comparatistico.

Quanto al primo profilo, la Corte cita la fitta giurisprudenza costituzionale in materia penale¹⁰, volta ora a garantire la chiarezza e l'intelligibilità dei termini impiegati dalle norme incriminatrici (su tutte: [sent. n. 96/1981](#), ma anche [sents. nn. 34/1995](#) e [25/2019](#)), ora a sanzionare gli erronei rinvii in esse contenuti ([sent. n. 185/1992](#)). Sono poi riportate analoghe pronunce in materia di misure di prevenzione ([sents. nn. 24/2019](#) e [177/1980](#)); nelle casistiche citate, si precisa, la declaratoria muove dal rilevato contrasto delle norme oggetto di scrutinio «con vari [...] parametri costituzionali»¹¹. Ancora: con specifico riguardo al profilo regionale, la Consulta ricorda i provvedimenti con i quali essa ha sanzionato quella mala tecnica legislativa, «foriera di incertezza [...] e idonea a] tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione» ([sents. nn. 364/2010](#) e [70/2013](#))¹².

In ordine ai riferimenti esteri, invece, la Corte dà conto – in via generale – del ruolo svolto da giurisdizioni ad essa affini. Si riporta, a tal riguardo, l'esperienza d'Oltralpe, ove «l'accessibilità e l'intelligibilità della legge impongono al legislatore di adottare disposizioni sufficientemente precise al fine di proteggere gli individui dal rischio di applicazioni arbitrarie delle leggi»¹³; tali istanze di garanzia si legano al «principio di eguaglianza dinanzi alla legge, proclamato dall'art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, non potendo esservi effettiva eguaglianza – ad avviso del Conseil – se non quando i cittadini abbiano una “conoscenza sufficiente delle norme loro applicabili”»¹⁴. Anche il caso tedesco viene analizzato; in particolare, si citano la «precisione» e la «chiarezza normativa», corollari diretti del principio dello Stato di diritto, costituzionalizzato all'art. 20, comma 3, della Legge fondamentale.¹⁵

È nella consapevolezza di questo sostrato concettuale che il Collegio afferma «[l]'esigenza di rispetto di standard minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative»¹⁶. Senza incedere in *self-restraint* di sorta, il Giudice espande le garanzie di comprensibilità del precetto oltre al diritto penale, osservando che «sarebbe errato ritenere che tale esigenza non sussista affatto rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi. Anche in questi ambiti, ciascun consociato ha un'ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela, sì da poter compiere su quelle basi le proprie libere scelte d'azione.»¹⁷

[Una legge «radicalmente oscura» è incompatibile con la Costituzione. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 110/2023, retro](#), rispettivamente, 461 ss. e 715 ss.

⁸ Punto 4.3.3 del *Considerato in diritto*.

⁹ Si veda, *infra*, la nota n. 31.

¹⁰ Punto 4.3.2.1 del *Considerato in diritto*.

¹¹ Punto 4.3.2.2 del *Considerato in diritto*.

¹² Punto 4.3.2.3 del *Considerato in diritto*.

¹³ Punto 4.3.5 del *Considerato in diritto*.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Per un confronto tra il sistema italiano e quello spagnolo, cfr. P. DAMIANI, *La certezza del diritto come parametro nei giudizi di costituzionalità. Le esperienze italiana e spagnola a confronto*, in *Giur. cost.*, 1999, 3, 2347-2360.

¹⁶ Punto 4.3.3 del *Considerato in diritto*.

¹⁷ *Ibid.*

Si evidenzia dunque che «una norma radicalmente oscura [...] vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri»¹⁸. Contestualmente, si paventa il rischio che una disposizione siffatta implichi «un'applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata nell'art. 3 Cost.»¹⁹

L'impugnata norma viene considerata un «esempio paradigmatico di un enunciato normativo affetto da radicale oscurità»²⁰, attesa anche la sua mancata collocazione in un corpo normativo preesistente; condizione, quest'ultima, che rende impossibile «utilizzare il prezioso strumento dell'interpretazione sistematica, che presuppone l'inserimento della singola disposizione in un contesto normativo che si assume connotato da interna coerenza.»²¹

In ultimo, viene ribadito il contrasto della norma con «il principio di legalità dell'azione amministrativa» (i) e con le «esigenze minime di eguaglianza di trattamento dei consociati» (ii); si aggiunge, poi, l'impossibilità – per il privato – di esercitare il «proprio diritto di difesa in giudizio contro l'eventuale provvedimento negativo [...], proprio in ragione dell'indeterminatezza dei presupposti della legge che dovrebbe assicurargli tutela contro l'uso arbitrario della discrezionalità amministrativa»²² (iii).

Nonostante questo quadro composito, la declaratoria di incostituzionalità viene resa per il solo motivo *sub* ii), restando peraltro assorbite le «questioni formulate in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.»²³

3. Profili innovativi

Così statuendo, la Corte ha rivoluzionato la propria giurisprudenza in materia di conoscibilità del precetto e tecnica legislativa, individuando una soluzione innovativa al problema della legge incomprensibile. Da lungo tempo, del resto, la dottrina si domandava se esistesse un autonomo vizio costituzionale alla luce del quale sanzionare oscurità e disordine legislativi²⁴.

Da un lato, vi è chi ha sostenuto che fosse «arduo ipotizzare un autonomo vizio di legittimità»²⁵ o, più radicalmente, che sussistesse addirittura una sostanziale «inidoneità del giudizio costituzionale»²⁶ in materia. Seguendo la stessa linea, taluni hanno ritenuto che «non convinc[esse] la tesi che i problemi delle incertezze e delle oscurità del sistema po[tessero] essere affrontati

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Punto 4.3.6 del *Considerato in diritto*.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Punto 4.4 del *Considerato in diritto*.

²⁴ R. PINARDI, S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi e tecnica legislativa: un giudizio senza parametro?* in AA.VV., *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Napoli, 2008, 1747-1776; G. M. SALERNO, *La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza costituzionale più recente*, in *Rass. parl.*, 1997, 4, 1034-1070; R. ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l'inidoneità del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, in *Foro it.*, 2008, 1422-1425; M. RUOTOLO, *La progettazione legislativa. Un'esigenza di rilievo costituzionale?* in *Giur. it.*, 2000, 2440-2446; V. CAIANIELLO, *Il drafting delle leggi nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. trim. sc. amm.*, 1999, 1, 15-26; L. CUOCOLO, *I "maxi-emendamenti" tra opportunità e legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2004, 6, 4753-4770; F. DAL CANTO, *La qualità della normazione e i suoi custodi*, in M. Cavino, L. Conte (curr.), *La tecnica normativa tra legislazione e giudici. Seminario annuale del Gruppo di Pisa. Novara 15-16 novembre 2013*, Napoli, 2014, 53-102; S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali: il punto di vista della giurisprudenza costituzionale*, in A. Ruggeri et al. (curr.), *Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Atti dell'incontro di studio svoltosi a Messina il 14 dicembre 2006*, Torino, 2007, 211-237; A. D'ALOIA, P. MAZZINA, *Qualità della legge e giustizia costituzionale: appunti intorno ad una questione aperta*, in V. Coccozza, S. Staiano (curr.), *I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale. Atti del convegno di Napoli svoltosi nei giorni 12 e 13 maggio 2000*, Torino, 2001, 841-867.

²⁵ G. SALERNO, *La tecnica legislativa*, cit., 1035.

²⁶ R. ROMBOLI, *Tecnica legislativa*, cit.

facendo riferimento ad un preteso generico parametro [...] individuato nella chiarezza dell'ordinamento»²⁷.

Diametralmente opposte – e, invero, minoritarie – sono state le aperture in favore dell'esistenza di un vincolo di «buona scrittura» per il legislatore. La ricerca dell'idoneo parametro di giudizio ha tuttavia restituito esiti plurimi²⁸, tanto che ci si è chiesti, emblematicamente, se il sindacato sulla tecnica legislativa non fosse effettivamente «un giudizio senza parametro»²⁹. Da un lato, alcuni autori hanno affermato con tenacia il rilievo del principio di certezza del diritto; principio, questo, da ricavarsi a partire dalla regola dell'osservanza *ex art. 54 Cost.*, in combinato disposto con ulteriori norme costituzionali³⁰. Altri, in alternativa, hanno ritenuto di ancorare la chiarezza normativa alla ragionevolezza *ex art. 3 Cost.*, sposando l'idea secondo la quale «[s]e la norma è irrimediabilmente incomprensibile sarà sempre irrimediabilmente irragionevole»³¹.

La Corte, con la sentenza in commento, ha evidentemente valorizzato quest'ultima impostazione. Infatti, è proprio sulla base dell'argomentato contrasto con il terzo articolo della Carta, sostenuto peraltro sin nell'atto di ricorso *ex art. 127 Cost.*, che opera la scure della Consulta.

In ogni modo, tale intervento del Giudice delle leggi non è del tutto esente da precedenti. Diverse sono state le decisioni della Consulta che hanno preso posizione, più o meno mediamente, sulla qualità della tecnica normativa impiegata dal legislatore. Come già precisato, la Corte opera – con la sentenza in esame – una parziale ricostruzione della propria precedente giurisprudenza. Tra i provvedimenti citati, spiccano due pronunce. Dapprima, viene citata la [sent. n. 96/1981](#), la quale dichiarò – a suo tempo – l'incostituzionalità del reato di plagio. La fattispecie di cui all'art. 603 c.p. veniva paragonata, in tal sede, ad «una mina vagante»³² dell'ordinamento, stante «l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale»³³; sulla legislazione (penale) – secondo la pronuncia – grava infatti l'onere «di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile.»³⁴

Altrettanto importante è il riferimento alla [sent. n. 185/1992](#), secondo la quale – sempre in materia penale – il mero «errore materiale [...] costituisce per il cittadino una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la comprensione del precetto penale, o, quantomeno, a fuorviarlo.»³⁵ Tali considerazioni bastarono a fondare l'intervento forte della Consulta, che censurò la norma incriminatrice oggetto di scrutinio per contrasto con il principio di tassatività. La

²⁷ V. CAIANIELLO, *Il drafting delle leggi*, cit., 18.

²⁸ Un'efficace sintesi è offerta da E. LONGO: «È stato proposto di ritenere illegittime, perché “oscuri”, disposizioni rispetto alle quali “non è possibile argomentare l'estrazione di una norma vincolante” assumendo che certe disposizioni costituzionali presuppongono la conoscibilità e conoscenza delle norme (artt. 13, 15, 54, 73 Cost.) o che altre stabiliscono una procedura sulla approvazione delle leggi che si riferisce anche al testo delle leggi (art. 72 Cost.)» (*Brevi note sul contributo recente della Corte costituzionale alla qualità della legislazione*, in [Osservatorio sulle fonti](#), n. 1/2022, 419)

²⁹ R. PINARDI, S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi e tecnica legislativa*, cit.

³⁰ M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma-Bari, 2002, 117 ss. A. TOSCANO, *Chiarezza, omogeneità e retroattività della legge. Alcune riflessioni su forma di stato e fonti del diritto*, Milano, 2012, 36.

³¹ F. DAL CANTO, *La qualità della normazione*, cit., 88; l'A. sostiene infatti quanto segue: «Se il giudizio sulla ragionevolezza [...] comporta che sia esaminata la coerenza delle disposizioni, sia all'interno del testo legislativo che nel contesto normativo, “la rispondenza degli interessi tutelati dalla legge ai valori ricavabili dalla tavola costituzionale o al bilanciamento tra gli stessi” nonché “la congruità tra mezzi approntati e fini perseguiti”, pare possibile affermare come tale parametro, in tutte le sue accezioni, possa dirsi osservato solo sul presupposto che la norma oggetto del sindacato sia, prima di tutto, sufficientemente conoscibile e chiara.»

Sulla stessa linea – ma meno perentoria – è l'idea secondo cui vi sarebbe un'astratta idoneità delle regole di *drafting* «a fungere da inizi sintomatici ed elementi di valutazione nell'ambito [...] del sindacato sulla ragionevolezza» (A. D'ALOIA, P. MAZZINA, *Qualità della legge e giustizia costituzionale*, cit., 866); nei termini, cioè, di una «presunzione di irragionevolezza» (*ibid.*).

³² Punto 16 del *Considerato in diritto* della [sent. n. 96/1981](#).

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ivi*, punto 2 del *Considerato in diritto*.

³⁵ [Sent. n. 185/1992](#), punto 2 del *Considerato in diritto*.

peculiarità della pronuncia sta nel fatto che «è direttamente l'errore materiale di redazione del testo legislativo a determinare una condizione di irrazionalità e contraddittorietà rispetto al contesto normativo in cui la disposizione è inserita»³⁶. Una dottrina critica ha osservato come «il congiunto riferimento all'art. 3, al principio di determinatezza [...] ed al principio di coerenza dell'ordinamento rend[er]la difficile la risposta all'interrogativo se l'errore materiale vizi solo la legge penale.»³⁷ Altri, invece, hanno valorizzato la pronuncia, sottolineandone le potenzialità garantistiche e proponendone l'estensione alla materia extra-penale³⁸. Sullo stesso piano si è posta una autorevole dottrina, coeva al provvedimento, che, pur dando conto dell'«incertezza del percorso argomentativo della Corte» e dell'«eccesso di argomenti esposti»³⁹, segnalava come «la sentenza [...] costitui[sse] un importante precedente che [avrebbe potuto] aprire la strada a dichiarazioni di incostituzionalità nel caso di leggi così mal redatte da violare principi implicitamente posti da disposizioni costituzionali»⁴⁰.

A ben vedere, così è stato. Con la [sentenza n. 110/2023](#), tirando le fila delle proprie precedenti intuizioni, la Consulta ha finalmente affermato, in via espressa, l'autonomo rilievo costituzionale della tecnica legislativa; esigenza, questa, che tocca – per espressa statuizione della Corte – ogni settore dell'ordinamento ed ogni norma del sistema, comprese quelle che regolano i rapporti orizzontali tra privati. L'innovatività della pronuncia, dunque, risiede proprio in questo *passo in più*; nell'avere, cioè, emancipato l'esigenza della buona normazione, che, oggi, rileva da sé e tocca l'ordinamento nel suo complesso⁴¹.

4. Considerazioni critiche

Senza disconoscere l'importante traguardo raggiunto con la pronuncia in esame, deve darsi conto di un essenziale nodo problematico: quello del parametro. Come visto, la pronuncia di che trattasi muove dall'art. 3 e dal connesso principio di ragionevolezza. Questa scelta, peraltro, pare contrastare con una posizione assunta in passato dalla Consulta, la quale ritenne di non poter ricondurre le mancanze della tecnica legislativa alla irragionevolezza, in quanto: «[n]on è compito di questa Corte procedere ad aggiustamenti delle norme [...] per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, senza che si possano rilevare lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati»⁴². Siccome la ragionevolezza assurge oggi a regola aurea del *drafting* normativo, siamo di fronte ad un *overruling*.

Ciò posto, è necessario domandarsi se la decisione di impiegare tale parametro sia concettualmente corretta. Sembra doversi propendere per una risposta negativa: il tentativo di spingere l'art. 3 Cost. verso un'eccessiva dilatazione, idonea a snaturarne la reale – e più ristretta – portata normativa, appare una forzatura. Secondo la nozione “tradizionale”, sussiste invero un legame indissolubile tra uguaglianza e ragionevolezza⁴³: la seconda integrerebbe un corollario della

³⁶ A. D'ALOIA, P. MAZZINA, *Qualità della legge e giustizia costituzionale*, cit., 859.

³⁷ V. CAIANIELLO, *Il drafting delle leggi*, cit., 25.

³⁸ R. PINARDI, S. SCAGLIARINI, *Sindacato sulle leggi e tecnica legislativa*, cit., 1755.

³⁹ G. U. RESCIGNO, *L'errore materiale del legislatore, la cattiva redazione delle leggi e la Corte*, in *Giur. cost.*, 1992, 2426.

⁴⁰ Ivi, 2428.

⁴¹ Su questo, cfr. P. C(OSTANZO), che rileva come «l'essenziale è stato di aver potuto battezzare [...] un preciso parametro normativo che valesse da orientamento immediato per tutti i legislatori e soprattutto immettesse definitivamente la Corte nel circuito del buon confezionamento delle leggi» ([Ancora un \(notevole\) avanzamento nella giustiziabilità del drafting legislativo](#), cit., 462).

⁴² [Sent. n. 182/2007](#).

⁴³ Su questo si legga C. ESPOSITO, secondo il quale «non si può sostenere [...] che il controllo di giustizia delle leggi [...] sia consentito quando esistono affermazioni del legislatore sulla parità o disparità delle situazioni disciplinate. In questa ipotesi il controllo di giustizia operato dal giudice lungi dall'essere ammissibile come più limitato sarebbe anzi più esteso e costituirebbe contemporaneamente controllo della verità delle valutazioni legislative» (*Osservazione alla*

prima, talché nella ragionevolezza si rinverrebbe un mero schema di scrutinio costituzionale, attuativo del principio d'uguaglianza. Detto binomio viene peraltro rimarcato dalla Consulta con la stessa sentenza in commento, che tratta *expressis verbis* di «canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.»⁴⁴, così evidenziando il radicamento del primo nel principio d'uguaglianza; la disparità di trattamento domina l'argomentazione della Corte, per la quale l'oscurità della lettera costituisce un pericolo proprio perché conduce alla diseguale applicazione della disciplina⁴⁵. Se questo è il presupposto – se, cioè, la ragionevolezza meramente sanziona «la legge [...] che] senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni»⁴⁶ – allora viene in rilievo una considerazione: è pur vero che l'incertezza di disciplina cagiona il moltiplicarsi delle interpretazioni e che, a catena, tale situazione costituisce terreno fertile per la *disparità* di trattamento; tuttavia, questo pare essere un effetto del vizio, non già il vizio in sé. Quest'ultimo si integra – a monte – nella *incomprensibilità* della lettera, di per sé inammissibile in un sistema di diritto scritto⁴⁷.

Comunque sia, risulterebbe altrettanto problematico ricondurre la decisione della Corte alla nozione “evoluta” della ragionevolezza⁴⁸. È necessario spiegare, in via preliminare, che cosa si intende con la locuzione “nozione evoluta”. Parzialmente emancipatosi dal nesso con l'art. 3 Cost.⁴⁹, il principio di ragionevolezza ha visto una costruzione progressiva e caotica nella giurisprudenza costituzionale italiana. Esso è così divenuto, secondo l'impostazione maggioritaria, un contenuto estremamente eterogeneo; Paladin scriveva che «il cosiddetto principio di ragionevolezza si risolve in una denominazione riassuntiva di tecniche o di criteri valutativi assai diversi»⁵⁰. A seguito dell'estensione del campo d'operatività del principio, per ammissione della Corte, non è possibile addivenire a «criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati»⁵¹. In definitiva, usando le parole dello stesso Ufficio Studi della Consulta, «attraverso la breccia della ragionevolezza si sono ampliati i contorni della legittimità costituzionale»⁵². Si sarebbe dunque di fronte ad un criterio non riconducibile ad unità⁵³, ad una norma di chiusura⁵⁴ dai limiti indefiniti.

sentenza 14 luglio 1958, n. 5, in *Giur. cost.*, 1958, 606). Cfr. anche L. PALADIN, che rimarca come la «conformità del diritto alla “natura delle cose” non concerne [...] l'eguaglianza, ma costituisce un problema di giustizia.» (*Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, 1965, 194).

⁴⁴ Considerato in diritto, punto 4.3.2.

⁴⁵ Si legga il Considerato in diritto 4.3.3.

⁴⁶ [Corte cost., sent. n. 15/1960.](#)

⁴⁷ Cfr., *infra*, § 4, 5.

⁴⁸ Comunque, apparentemente non utilizzata dalla Consulta nel caso di specie, per le ragioni pocanzi esposte.

⁴⁹ Per M. OLIVETTI, «[l]a ragionevolezza deriva dall'eguaglianza “come Eva da una costola di Adamo” [...]. Tuttavia la ragionevolezza, sempre come Eva rispetto ad Adamo, si è poi staccata dal principio di uguaglianza, divenendo un principio giuridico autonomo, dalla portata molto ampia, e dai contorni spesso equivoci e indeterminati.» (*Diritti fondamentali*, Torino, 2020, 160). Analogamente, per F. SORRENTINO, la giurisprudenza in materia di ragionevolezza «muove [...] da diverse premesse concettuali, non riconducibili allo schema trilatero del rapporto caratterizzante il principio di eguaglianza, e costituisce il primo avvio del controllo di ragionevolezza in rapporto al principio di non contraddizione.» (*L'eguaglianza nella giurisprudenza della corte costituzionale*, in AA.VV., *Corte costituzionale e principio di uguaglianza. Atti del convegno in ricordo di Livio Paladin. Padova 2 aprile 2001*, Padova, 2002, 125). È stato inoltre scritto che «[è] palese come questa costruzione giurisprudenziale abbia reso “irricognoscibile” l'art. 3 Cost., che costituisce solo la “parte emergente dell'iceberg” nella quale è contenuta “la regola di *rationabilitas* delle leggi”» (A. CELOTTO, *Art. 3, 1° co., Cost.*, in A. Celotto et al. [curr.], *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, I, 81). Per una ricostruzione storica di questo allontanamento dalla lettera dell'art. 3 Cost.: A. S. AGRÒ, *La nascita del controllo di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in A. Cerri (cur.), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Roma, 2007, I, 223-234.

⁵⁰ L. PALADIN, *Ragionevolezza (Principio di)*, in *Enc. dir.*, I agg., 1997, 905.

⁵¹ [Sent. n. 1130/1988](#), riportata da J. LUTHER, *Ragionevolezza (delle leggi)*, *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 1997, XII, 349.

⁵² CORTE COSTITUZIONALE. SERVIZIO STUDI, *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese*, Roma, 2013, reperibile sul [sito della Corte](#), 12.

⁵³ Cfr. L. PALADIN, *Ragionevolezza*, cit., 902.

Seguendo tale impostazione, sarebbe conseguentemente possibile censurare, in quanto irragionevoli, discipline variamente illogiche, incoerenti o sproporzionate rispetto al fine, anche eventualmente in esito a valutazioni di stampo equitativo⁵⁵. Siccome un siffatto procedimento decisorio nasconde evidenti insidie⁵⁶, pare opportuno non espungerlo dalla dogmatica del processo costituzionale, ma quantomeno rivestirlo di un carattere surrogatorio. Del resto, è stato scritto che «[m]entre il giudizio tradizionale di legittimità costituzionale viene concepito come verifica di un contrasto puntuale tra una norma ricavata dalla legge [...] con una norma ricavata dalla costituzione, il controllo della ragionevolezza si occupa di relazioni più complesse»⁵⁷; da ciò discendono la tortuosità e la difficoltà dello scrutinio in esame, che invoca criteri di giudizio tanto raffinati da rasentare l'impalpabilità⁵⁸. Sicché, quantomeno per ragioni di economia processuale, sembrerebbe preferibile scomodare il giudizio di ragionevolezza solo in via sussidiaria, allorché cioè non sia possibile impiegare altri (e più lineari) parametri. Questo ha una sostanziale ricaduta nel caso di specie. Invero, anche nella (denegata) ipotesi in cui si volesse supporre che la Consulta, con la pronuncia in esame, abbia inteso ascrivere il requisito della chiarezza alla ragionevolezza in senso largo, si dovrebbe comunque dar conto della effettiva possibilità di percorrere una strada alternativa e più convincente.

A ben vedere, infatti, un parametro più adeguato al quale legare la tecnica normativa si rinviene, come già autorevolmente sostenuto⁵⁹, nel principio di certezza del diritto. Inteso in termini oggettivi⁶⁰, detto principio esprime la possibilità di prevedere gli effetti giuridici di un dato atto o fatto; come proposto da una dottrina, ci si può riferire al contenuto in vaglio con il termine composto «certezza-prevedibilità»⁶¹. La nozione – che si arricchisce talora di precisazioni ulteriori⁶²

⁵⁴ «[L]’eguaglianza è ormai da tempo recepita come principio di chiusura di ogni manifestazione della funzione legislativa che àncora a coerenza o a ragionevolezza.» (P. CASAVOLA, [La giustizia costituzionale nel 1994](#), 6).

⁵⁵ Tale considerazione si deve ad A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enc. giur.*, 1991, 22. In una pronuncia, la Corte ha del resto trattato, in senso ampio, di ragionevolezza come «razionalità pratica, matrice dell’equità» ([sent. n. 74/1992](#), sempre riportata da J. LUTHER, *Ragionevolezza (delle leggi)*, cit., 349). Significativo, in questo senso, è anche il richiamo all’*equitas* medievale da parte del Presidente della Corte costituzionale P. GROSSI, nella conferenza stampa annuale del 2017 (e riferita al precedente anno giudiziario): «davanti al giudice delle leggi [...] è come se il discorso sulla legislazione, di carattere intrinsecamente emendativo, riprendesse a svolgersi fuori dal piano della politica e si trasferisse, entro i limiti suoi propri, nella dimensione eminentemente giuridica: nella quale, oltre i confini della “lite” e tuttavia con le garanzie di un contraddittorio, gli argomenti e le ragioni si confrontano in termini di compatibilità e sono valutati secondo una razionalità ragionevole o, se si volesse, secondo *bonum et aequum*.» ([Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016](#), 2).

⁵⁶ Cfr. PALADIN, che denuncia «gravissime ragioni di dubbio» circa determinati impieghi del principio (*Ragionevolezza*, cit., 906); si rinvia inoltre alla precedente nota 4.

⁵⁷ J. LUTHER, *Ragionevolezza (delle leggi)*, cit., 351.

⁵⁸ Cfr. su questo G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ (*Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012), i quali trattano di «pervasività del concetto» e di «inafferrabilità del suo contenuto, che mal si presta a essere racchiuso in una formula» (*ivi*, 202). Diversi sono stati i tentativi di sistematizzare le tecniche decisorie ed i profili contenutistici della ragionevolezza; si segnala, *ex multis*, quanto scritto da A. RUGGERI e A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, 143-196, i quali peraltro riportano le relazioni annuali dei Presidenti della Corte citate *supra*.

Ad ogni modo, ZAGREBELSKY difende la vaghezza del principio, sulla base dell’idea secondo cui «l’interpretazione accettabile come ragionevole è quella che risponde alle esigenze del caso valutate alla luce dei principi costituzionali» (*Uguaglianza e giustizia nella giurisprudenza costituzionale*, in AA.VV., *Corte costituzionale e principio di uguaglianza*, cit., 72). Cfr., chiaramente, anche ID., *Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia*, Torino, 1992.

⁵⁹ Su tutti: M. AINIS *La legge oscura*, cit., e A. TOSCANO *Chiarezza, omogeneità e retroattività della legge*, cit.

⁶⁰ Il principio ha infatti una anche manifestazione soggettiva, che esprime la «esigenza di assicurare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive e all’ordinamento giuridico che disciplina quelle situazioni» (S. MARGIOTTA, *Certezza del diritto e diritto positivo*, in [Nomos](#), 2021, 1, 17). In altri termini, risulta centrale la nozione di affidamento o di «sicurezza dei rapporti giuridici, in virtù di una presumibile stabilità della regolamentazione, o *coherence* tra normative susseguentisi nel tempo» (L. GIANFORMAGGIO, *Certezza del diritto*, in *Digesto online*, Torino, 1988).

⁶¹ Si legga F. F. PAGANO (*Legittimo affidamento e attività legislativa*, Napoli, 2018, 57). L’A. differenzia la «certezza-prevedibilità» dalla «certezza-affidamento», rinviando la seconda espressione alla certezza delle situazioni giuridiche soggettive.

– sempre si ripropone «in termini di conoscenza del contenuto delle disposizioni di legge da parte dei loro destinatari, tale da consentire all'individuo di prevedere con esattezza le conseguenze giuridiche delle proprie condotte individuali»⁶³.

Alle condizioni di fatto idonee ad assicurare un maggior grado di certezza giuridica, la letteratura spesso ascrive il rispetto delle corrette regole sulle fonti⁶⁴; secondo una tesi, ciò costituisce «la condizione principe della certezza» medesima⁶⁵. Dovendosi ricondurre le regole di *drafting* alla disciplina delle fonti, può conseguentemente affermarsi che la corretta redazione delle leggi sia presupposto imprescindibile del rispetto del principio di certezza. Sicché, in ultima analisi, la legge è da intendersi come “buona” allorché gli elementi normativi che vanno a comporre l'ordinamento siano, come nel motto rousseauiano, «chiari, brevi, precisi»⁶⁶.

Può ben dirsi che la Corte costituzionale sia consapevole della rilevanza di una «certezza-prevedibilità» espressa in questi termini e ne abbia dato nota in più sedi. Del resto, già nel 1999 la più attenta dottrina constatava come, per far fronte al «crescente [...] contesto di sempre maggiore frammentazione legislativa e normativa, e di oscurità del linguaggio giuridico»⁶⁷, la Corte avesse «“inventato” l'esistenza di un “valore” (o “principio”) costituzionale di certezza»⁶⁸, evidenziandone così il forte nesso con la tecnica legislativa. L'osservazione era (ed è) suffragata da più indici.

Anzitutto, è significativo dar conto di come la Consulta non abbia mai dichiarato l'inammissibilità del parametro di certezza, talora allegato⁶⁹. In questo senso, in relazione al rapporto tra norme interne e comunitarie, statuisce il giudice delle leggi che «non si rinviene [...] alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della *certezza e della chiarezza normativa*»⁷⁰. L'organo si pone su di una linea simile anche allorché, pochi anni più tardi, con la [sent. n. 286/2004](#), dichiara inammissibile una questione testualmente promossa in relazione al «*principio di certezza del diritto*»⁷¹ senza tuttavia escluderne la dignità giuridico-costituzionale. Non solo: la Consulta si spinge anche oltre, arrivando a sondare nel dettaglio la compatibilità delle disposizioni con il suddetto valore; il dispositivo della [sent. n. 253/2015](#) è emblematico: qui si «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale [...] di una norma], promossa, in riferimento [...], tra gli altri, ai] *principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto*»⁷².

Un ulteriore indice – ancorché *extra*-giuridico – di questa apertura della Corte al principio di certezza si è avuto con le granitiche parole spese dal Presidente della Corte costituzionale nella relazione sulla giustizia costituzionale del 2003; in questa sede, si interpreta una importante pronuncia del collegio (la [sent. n. 314/2003](#)) come facente parte di una «linea giurisprudenziale propria di altre Corti, che considerano costituzionalmente illegittime, in quanto in violazione del *principio di certezza del diritto*, le formule legislative che valgono a dissimulare la portata normativa.»⁷³

⁶² G. ALPA, ad esempio, pur aderendo alla tesi della prevedibilità, ritiene utile dar nota delle varie articolazioni del concetto (*La certezza del diritto nell'età dell'incertezza*, Napoli, 2006, 14).

⁶³ S. PRADUROUX, *Certezza del diritto*, in *Digesto online*, Torino, 2014.

⁶⁴ Cfr., in questo senso, G. PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 2018, 2, 517-544.

⁶⁵ L. GIANFORMAGGIO, *Certezza del diritto*, cit., La citazione originale contempla anche interpretazione, argomentazione e processo.

⁶⁶ J.-J. ROUSSEAU, *Considerazioni sul governo di Polonia e sul progetto di riformarlo*, in ID., *Scritti politici*, Bari, 1971, III, 229; considerazione efficacemente ripresa in termini pessimistici da B. G. MATTARELLA, che – nel descrivere la situazione italiana – ha utilizzato, per le leggi, i termini «molte, oscure, complicate» (*La trappola delle leggi. Molte, oscure complicate*, Bologna, 2011).

⁶⁷ P. DAMIANI, *La certezza del diritto come parametro*, cit., 2350.

⁶⁸ Ivi, 2360.

⁶⁹ Si legga MARGIOTTA, *Certezza del diritto*, cit., 19. I provvedimenti citati nel prosieguo sono indicati dall'Autore.

⁷⁰ [Corte cost., sent. n. 94/1995](#); corsivo aggiunto.

⁷¹ [Corte cost., sent. n. 286/2004](#); corsivo aggiunto.

⁷² [Corte cost., sent. n. 253/2015](#); corsivo aggiunto.

⁷³ G. ZAGREBELSKY, [La giustizia costituzionale nel 2003](#), 34; corsivo aggiunto.

Ciò premesso, è tuttavia da constatare come la Corte abbia seguito, negli anni, una linea piuttosto altalenante in materia⁷⁴. Non solo la certezza del diritto non ha mai visto una costruzione coerente e «di sistema» nei provvedimenti della giurisdizione costituzionale, ma è anzi spesso stata scalzata da concetti (e, come visto, parametri) di stampo differente. Così, le decisioni coinvolgenti – in via più o meno diretta – la qualità della normazione sono state talora racchiuse al sotto di una «chiarezza» normativa intesa in senso lato ed i passaggi argomentativi più rilevanti in ordine alla tecnica legislativa spesso derubricati ad argomenti *ad adiuvandum*, meramente aggiuntivi rispetto a profili di incostituzionalità evidentemente considerati più pregnanti⁷⁵. Da ultimo, la Corte ha eletto l'art. 3 – già efficacemente definito, in passato, «parametro-“salvagente”»⁷⁶ – a baluardo di garanzia della comprensibilità delle leggi, espandendo eccessivamente la portata di tale principio ed omettendo di riconoscere la categoria dogmatica più corretta, che pare essere quella della «certezza-prevedibilità».

5. Prospettive future

Se è vero che la pronuncia in commento costituisce una presa d'atto storica del rilievo costituzionale della qualità della normazione, non è dunque detto che essa rappresenti il capitolo finale della saga. A ben guardare, infatti, la limitazione dell'indagine sulla tecnica legislativa al solo art. 3 della Carta tradisce parzialmente quella costruzione del valore della conoscibilità del precetto che, per piccoli passi, è stata promossa dalla Corte sin dalla [sent. n. 96/1981](#). Un valore, questo, omnicomprensivo e plurale, che non può essere contenuto nelle maglie del terzo articolo della Carta, né in quelle della mera ragionevolezza, suo surrogato.

L'esigenza di una buona legislazione, infatti, «attraversa tutte e nessuna tra le dichiarazioni costituzionali; ma sta di fatto che all'interno della costituzione [...] fa difetto una disposizione esplicita».⁷⁷ Così, per una convincente dottrina, la qualità della normazione è trasversalmente implicata dalla regola dell'osservanza *ex art. 54 Cost.*, dalle norme relative alle libertà personali ed economiche, dalla disciplina della pubblicazione della legge e – in senso ampio ed inclusivo – dal catalogo aperto dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 *Cost.*⁷⁸ Si può ben notare come tutte queste norme – non singolarmente considerate, ma costituite in sistema – concorrano a fondare il requisito della certezza delle leggi, in quanto lo presuppongono ai fini della propria applicazione.

In un celebre contributo del secolo scorso, Norberto Bobbio scriveva che «il diritto o è certo o non è neppure diritto»⁷⁹. A ben vedere, la considerazione è fortemente implicante: nel campo del giuridico, la conoscibilità fonda la validità: l'incomprensibilità è un pericolo da combattere, poiché mina in nuce la possibilità stessa del messaggio normativo. Secondo un attento esame, «viene in gioco qualcosa di ben più profondo ed essenziale di un principio: viene in gioco una tra le specifiche condizioni di pensabilità del fenomeno giuridico, un presupposto o per meglio dire un prerequisito della produzione normativa, senza il quale essa smarrisce la propria ragion d'essere, e il diritto medesimo diventa in conclusione inconcepibile.»⁸⁰ Del resto, nascendo, la norma giuridica non può non aspirare all'effettività. Al netto della disputa dottrinale riguardante la prevalenza – nella sistematica filosofico-giuridica – degli effetti sulla validità (o viceversa), dato essenziale della produzione normativa è l'obiettivo finalistico: la disposizione, fisiologicamente, aspira ad essere

⁷⁴ Cfr. P. TORRETTA, *Qualità della legge e informazione parlamentare. Contributo allo studio dell'indagine conoscitiva nel procedimento legislativo*, Napoli, 2007, 62 e s.

⁷⁵ Per G. M. SALERNO, «il difetto del messaggio legislativo assume generalmente un carattere accessorio rispetto alla norma parametro violata, ed il suo accertamento acquista un valore essenzialmente confermativo della violazione medesima» (*La tecnica legislativa*, cit., 1038 e s.).

⁷⁶ Ivi, 1039.

⁷⁷ M. AINIS, *La legge oscura*, cit., 120.

⁷⁸ Si rinvia agli autori citati nella nota 30.

⁷⁹ N. BOBBIO, *La certezza del diritto è un mito?* in *Riv. int. fil. dir.*, 1951, 150.

⁸⁰ M. AINIS, *La legge oscura*, cit., 123.

adempita. Ed è questo lo scopo che è perseguito, in prima battuta, dalla disciplina del *drafting*. Nella buona tecnica legislativa, insomma, si concreta il primo tassello della sistematica ordinamentale: «l'effettività formale delle norme [...], basata su imprescindibili requisiti di comprensibilità, coerenza e accessibilità, costituisce il presupposto dell'effettività sostanziale delle regole»⁸¹.

Se questa è la premessa – se, cioè, il fondamento costituzionale del *drafting* vede una costruzione multicentrica e sinergica – allora l'operazione teorica da seguire non è tanto quella della ricerca di una *singola* disposizione che, più o meno espressamente, enunci le istanze della qualità della normazione, bensì quella della ricostruzione di un principio dal fondamento *plurale*.

È incontestato che «la Costituzione non contiene solo regole ma anche, e *soprattutto*, principi»⁸², senza contare che anche i classici più risalenti del diritto costituzionale repubblicano enunciano espressamente che «nella violazione di legge (costituzionale) entrano tutti i vizi [...] derivanti dal contravvenire ai precetti rivolti dalla costituzione al legislatore, sia che si trovino concretati in norme specifiche ovvero in forma di principi generali, anche se solamente impliciti»⁸³. Inoltre, ad oggi, «*i principî generali del diritto [...] corrispondono ai principî costituzionali*, norme che reggono l'intero ordinamento giuridico in quanto dotate anche della funzione di conferire razionalità sistematica e completezza all'ordinamento costituzionale.»⁸⁴ Calato nel procedimento di formazione della sentenza, il contenuto di principio non assolve ad una funzione solamente orientativa, ma innegabilmente normativa e, dunque, vincolante⁸⁵.

Tale assetto sembra riaffermare la collocazione della «certezza-prevedibilità» nel campo del principio costituzionale. Trattasi infatti di un elemento certamente importante, fondamentale e persino anteriore al sistema, ma pur sempre di un principio. È invero principio anche quello che gioca una funzione costitutiva⁸⁶; e tale è pure quello di certezza, «coessenziale alla vita stessa dell'ordinamento»⁸⁷. Tale visione è confortata dalla giurisprudenza costituzionale, che, senza forgiare categorie alternative, riconduce i valori costitutivi dell'ordinamento nient'altro che all'ambito dei principi; ciò vale, ad esempio, per la separazione dei poteri⁸⁸ e per la laicità⁸⁹. Al più, volendo sottolinearsi la radicale essenzialità del contenuto, si potrebbe azzardare⁹⁰ una riconduzione della certezza all'ambito dei principi supremi⁹¹.

La certezza del diritto, all'esito di questa costruzione, assume un carattere autonomo ed una dignità propria. Essa, inoltre, descrivendosi contenutisticamente come un criterio di conoscibilità del precetto da parte dei consociati, risulta marcatamente definita nella sua nozione e nelle sue

⁸¹ G. CORSO ET AL., *Diritto amministrativo effettivo. Una introduzione*, Bologna, 2022, 184.

⁸² G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, cit., 222; corsivo aggiunto.

⁸³ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1969, II, 1281.

⁸⁴ L. MEZZETTI, *Valori, principî, regole*, in Id. (cur.), *Principî costituzionali*, Torino, 2011, 20.

⁸⁵ Cfr. A. CATANIA, *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari, 2003, 125.

⁸⁶ G. ALPA, *I principî generali*, Milano, 2006, 18-19.

⁸⁷ Ivi, 18.

⁸⁸ In ordine al tema, la Corte scrive: «[il] principio di separazione dei poteri [...], in relazione al potere giudiziario, “si atteggia a principio supremo e strutturale della tradizione costituzionale liberale”, non suscettibile di attenuazioni.» ([Corte cost., sent. n. 142/2018](#)).

⁸⁹ Nella celebre [Corte cost. sent. n. 203/1989](#) si legge: «i valori richiamati [agli artt. 2, 3 e 19] concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.»

⁹⁰ Trattasi, forse, di azzardo perché la Corte – allo stato – si dimostra timida pure nello sviluppo della «certezza-prevedibilità» quale principio semplice.

⁹¹ Cfr. G. RAZZANO, *Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2002. Scrive l'Autrice: «acquista rilievo il momento costitutivo dell'ordinamento giuridico. Non basta infatti che i principi supremi individuati di volta in volta dalla Corte non siano fra loro in irriducibile contraddizione: non lo debbono essere neanche con riguardo alla Costituzione, non già in quanto documento formale ma soprattutto in quanto atto storico di costituzione di un ordinamento. Sono appunto i principi supremi di un ordinamento costituzionale che, una tantum, è stato costituito.» (177).

implicazioni; di conseguenza, nemmeno richiede un legame con altri e diversi principi⁹², essendo immediatamente fondata dal testo costituzionale.

A fronte di queste considerazioni, si può supporre che l'evoluzione giurisprudenziale in materia di tecnica legislativa possa vedere ancora sviluppi e, segnatamente, che il principio di certezza del diritto possa giocare un ruolo centrale. Tale contenuto, come precisato, risulta essere anzitutto più adeguato nel rappresentare le istanze della buona normazione. E, in secondo luogo, potrebbe essere il miglior modo per sistematizzare *tutta* la giurisprudenza costituzionale (anche passata) concernente il tema⁹³, che – indipendentemente dal parametro in concreto impiegato, di volta in volta, dalla Corte – è riconducibile, in prospettiva, ad una unità dogmatica di fondo.

⁹² Segnatamente: quello che è stato definito *supra* (§4) come «nozione “evoluta” della ragionevolezza».

⁹³ Giurisprudenza che, peraltro, non si limita a quella citata nella [sentenza n. 110](#), ma vede ulteriori importanti esempi. A partire dalla [sent. n. 364/1988](#), giustamente considerata da L. DI MAJO «la sentenza spartiacque» in materia ([Una legge «radicalmente oscura» è incompatibile con la Costituzione.](#), cit., 720).